DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2002

del 31 maggio 2002

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L' allegato XXI all'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ([2]).

(3) Il regolamento (CE) n. 1172/98 abroga a decorrere dal 1º gennaio 1999 la direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale ([3]), e successive modifiche, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 7e [regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione] è inserito il punto seguente:

« 7f. **398 R 1172**: regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:

— **399 R 2691**: regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

"La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 2002.";

b) l'Islanda è dispensata dalla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento;

([1]) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 32.
([2]) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.
([3]) GU L 168 del 26.6.1978, pag. 29.
([4]) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39.

c) il Liechtenstein fornisce i dati come richiesto dal presente regolamento, ma i metodi per la raccolta dei dati sono adattati alle caratteristiche strutturali dei trasporti su strada del paese, d'intesa con Eurostat. In particolare, il Liechtenstein può trasmettere i dati relativi soltanto ai veicoli che trasportano regolarmente merci su strada nel territorio degli Stati SEE;

d) i dati relativi al Liechtenstein sono comunicati per la prima volta per il primo trimestre del 2003.»;

2) il testo del punto 5 è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1172/98 e (CE) n. 2691/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2002 a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.